

BUNDESAMT FÜR VERKEHR
OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS
UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
FEDERAL OFFICE OF TRANSPORT

Direttiva

**riferita all'art. 7 dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle
ferrovie
(Ordinanza sulle ferrovie [Oferr])¹**

Omologazione di tipo per elementi costruttivi e impianti di sicurezza

Ufficio federale dei trasporti (UFT)

1° aprile 2002

¹ Il testo dell'art. 7 Oferr è riportato nell'allegato 4

Indice

1	Scopo della direttiva	3
2	Scopo e campo d'applicazione dell'omologazione di tipo	3
3	Definizioni	3
4	Obbligo dell'omologazione di tipo	4
5	Interazione con altre procedure	4
6	Richiedente.....	4
7	UFT.....	5
8	Iter della procedura d'omologazione di tipo	5
8.1	Domanda	5
8.1.1	Contenuto	5
8.1.2	Indirizzi.....	6
8.2	Esame della domanda	6
8.3	Pianificazione della procedura	7
8.4	Esame e approvazione delle specifiche.....	7
8.5	Attestato di sicurezza.....	7
8.6	Esame dell'attestato di sicurezza.....	7
8.6.1	Esame.....	7
8.6.2	Consultazione di periti da parte del richiedente	7
8.7	Esame ad opera dell'UFT	8
8.8	Prova d'esercizio.....	8
8.9	Omologazione di tipo	8
9	Modifiche successive	9
10	Riconoscimento di omologazioni già rilasciate.....	9
11	Comunicazioni	9
12	Revoca dell'omologazione di tipo.....	9
13	Confidenzialità	9
14	Emolumenti.....	9
15	Entrata in vigore.....	10

Allegati

- 1) Iter generale dell'omologazione di tipo
- 2) Oggetti d'omologazione, categoria "elementi costruttivi"
- 3) Oggetti d'omologazione, categoria "impianti di sicurezza"
- 4) Testo dell'art. 7 Oferr

1 Scopo della direttiva

La presente direttiva ha lo scopo di illustrare ai richiedenti e a terzi interessati l'iter della procedura di omologazione di tipo per elementi costruttivi e impianti di sicurezza ai sensi dell'articolo 7 Oferr². I veicoli sono oggetto di un'altra direttiva.

La presente direttiva precisa in concreto le disposizioni delle leggi, ordinanze e disposizioni d'esecuzione vigenti per quanto concerne l'omologazione di tipo.

La presente direttiva non ha lo stesso peso di una legge o di un'ordinanza, è però più vincolante di una semplice raccomandazione. Sono ammesse deroghe, purché l'obiettivo perseguito a livello di legge, ordinanza e direttiva sia raggiunto in altro modo. Il richiedente che si attiene alla direttiva ha la certezza che l'autorità accetti sul piano del metodo le basi fornite per l'omologazione. Agendo in deroga alla direttiva si assume invece il rischio di non riuscire a dimostrarne la validità.

2 Scopo e campo d'applicazione dell'omologazione di tipo

L'omologazione di tipo è diretta a semplificare i controlli dell'UFT nel corso di successive procedure di approvazione dei piani e/o di autorizzazione d'esercizio, accelerandone la conclusione.

Per elementi costruttivi e impianti di sicurezza nuovi, la cui omologazione di tipo richiede una prova d'esercizio più lunga, si raccomanda assolutamente al richiedente di avviare la procedura di omologazione di tipo - prima di quella per l'approvazione dei piani. Il tempestivo avvio dell'omologazione di tipo è un importante presupposto perché la procedura di approvazione dei piani possa svolgersi nei tempi previsti.

L'omologazione di tipo è prevista in primo luogo per elementi costruttivi ed impianti di sicurezza (per il campo d'applicazione v. allegati 2 e 3), che trovano applicazione *ripetuta* nello stesso identico modo e in uguale funzione (elementi costruttivi o impianti di serie). Si può richiedere l'omologazione di tipo anche se non è sicuro che l'applicazione sarà ripetuta.

3 Definizioni

Nella presente direttiva s'intende per:

- a) *richiedente*: il fabbricante o il suo rappresentante, il proprietario o il possessore, l'utente della rete o il gestore dell'infrastruttura;
- b) *requisiti di sicurezza prescritti*: l'insieme dei requisiti di sicurezza che il richiedente deve accertare e definire in relazione all'oggetto dell'omologazione, basandosi sulle prescrizioni vincolanti in materia di sicurezza, sulle misure emerse dall'analisi dei rischi e dalle regole della tecnica di sicurezza;
- c) *requisiti*: requisiti inerenti funzione, progettazione, comando, manutenzione, ecc.;
- d) *condizioni per l'applicazione*: condizioni tecniche, operative, ambientali, ecc. per l'applicazione;

² RS 742.141.1

- e) *attestato di sicurezza*: un attestato del richiedente, documentato secondo le regole della tecnologia di sicurezza, comprovante la conformità dell'oggetto dell'omologazione a tutti i requisiti di sicurezza prescritti;
- f) *omologazione di tipo*: decisione con la quale l'UFT conferma che un oggetto d'omologazione è stato sottoposto sul piano tecnico-operativo a controlli tali da rendere possibile la sua applicazione per un determinato scopo e in determinate condizioni e da garantirne, se necessario, l'interoperabilità;
- g) *programma dell'omologazione di tipo*: il programma dell'omologazione di tipo definisce l'organizzazione, le responsabilità, la documentazione richiesta, la consultazione di periti (cfr. 8.6), un'eventuale prova d'esercizio e lo scadenziario per la procedura d'omologazione di tipo;
- h) *elementi costruttivi*: per „elementi costruttivi“ si intendono gli oggetti elencati all'allegato 2;
- i) *impianti di sicurezza*: per „impianti di sicurezza“ si intendono gli oggetti elencati all'allegato 3;
- j) *specifiche*: le specifiche contengono le informazioni sullo scopo, i requisiti (compresi i requisiti di sicurezza prescritti) e le condizioni per l'applicazione dell'oggetto dell'omologazione.

4 Obbligo dell'omologazione di tipo

L'omologazione di tipo non è obbligatoria.

5 Interazione con altre procedure

Mentre nella procedura d'omologazione di tipo l'esame non è basato sulla singola applicazione, nelle procedure per l'approvazione dei piani o per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio è esaminata la singola applicazione concreta, nel contesto specifico del progetto in cui si colloca.

Se un elemento costruttivo, un impianto di sicurezza o suoi componenti vengono esaminati per la prima volta nel quadro di una procedura per l'approvazione dei piani o per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, nella domanda può essere richiesta anche un'omologazione di tipo (non legata al progetto particolare).

Le procedure sono svolte dall'UFT separatamente sul piano formale (in genere con richiedenti diversi), ma in maniera coordinata su quello del merito.

6 Richiedente

Il richiedente deve:

- fornire le specifiche,
- indicare le basi legislative e normative determinanti per i requisiti (compresi i requisiti di sicurezza prescritti) ed eventuali deroghe,

- dimostrare che sono state fornite tutte le informazioni (direttive sulla progettazione, sulla manutenzione, ecc.) necessarie a garantire la sicurezza per l'intero periodo di vita,
- redigere l'attestato di sicurezza (cfr. 8.5),
- consultare i periti per l'esame dell'attestato di sicurezza (cfr. 8.6),
- specificare quali requisiti d'interoperabilità sono soddisfatti.

Nella procedura d'omologazione il richiedente è l'unica parte in causa rispetto all'UFT.

7 UFT

Nel quadro della procedura d'omologazione di tipo l'UFT svolge le seguenti operazioni:

- verifica la completezza della domanda (cfr. 8.2),
- invita ad una pianificazione della procedura (cfr. 8.3),
- definisce l'iter della procedura d'omologazione di tipo (cfr. 8.3),
- esamina e approva le specifiche (cfr. 8.4),
- svolge l'esame secondo il cap. 8.7,
- rilascia le autorizzazioni del caso per le prove d'esercizio (cfr. 8.8),
- rilascia l'omologazione di tipo (cfr. 8.9).

N.B.: l'UFT non partecipa allo sviluppo dell'oggetto d'omologazione.

8 Iter della procedura d'omologazione di tipo

La procedura per l'omologazione di tipo è disciplinata dalla presente direttiva e dalla legge federale sulla procedura amministrativa³.

8.1 Domanda

8.1.1 Contenuto

La domanda firmata dalla persona responsabile per il richiedente comprende almeno:

- titolo "Domanda di omologazione di tipo ai sensi dell'art. 7 Oferr per [oggetto dell'omologazione]",
- ragione sociale e sede del richiedente,
- breve descrizione dello scopo e dell'utilizzo dell'oggetto dell'omologazione ovvero della sua ripetuta applicazione,

³ RS 172.021

- identificazione tecnica dell'oggetto dell'omologazione,
- indicazione della provenienza dell'oggetto dell'omologazione: esemplare unico (prototipo), preserie, serie,
- condizioni per l'applicazione alle quali si riferisce l'omologazione di tipo,
- richiesta motivata relativa al periodo di validità dell'omologazione di tipo,
- indicazione di eventuali omologazioni già rilasciate (anche estere),
- indicazione di applicazioni già attuate,
- requisiti di sicurezza prescritti, se già specificati,
- referenze concernenti l'attestato di sicurezza, se già compilato,
- referenze concernenti la perizia sulla sicurezza, se già effettuata,
- bozza del programma dell'omologazione di tipo.

8.1.2 Indirizzi

Le domande di omologazione di tipo per elementi costruttivi e relativi componenti vanno indirizzate a:

Ufficio federale dei trasporti
Sezione Impianti
CH-3003 Berna

Informazioni telefoniche: 031 323 14 52 (internaz. +41 31 323 14 52)

Le domande di omologazione di tipo per impianti di sicurezza e relativi componenti vanno indirizzate a:

Ufficio federale dei trasporti
Sezione Tecnologia di sicurezza
CH-3003 Berna

Informazioni telefoniche: 031 323 14 52 (internaz. +41 31 323 14 52)

Per informazioni sono attivi anche i seguenti indirizzi di posta elettronica:

zulassung@bav.admin.ch oppure
homologation@bav.admin.ch oppure
approvazione@bav.admin.ch oppure
approval@bav.admin.ch

8.2 Esame della domanda

L'UFT verifica la completezza della domanda (se contiene, cioè, le informazioni sufficienti per l'esame di merito della domanda). Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l'UFT comunica al richiedente l'avvio della procedura d'omologazione di tipo, richiede ulteriori informazioni a completamento della domanda o respinge la stessa.

Qualora il termine per il completamento della domanda scada senza che vi sia stato adempimento, l'UFT non prosegue l'esame sul piano del merito.

8.3 Pianificazione della procedura

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa l'UFT e il richiedente provvedono congiuntamente, su invito dell'UFT, alla puntualizzazione del programma dell'omologazione di tipo.

La stesura del programma dell'omologazione di tipo avviene ad opera del richiedente.

L'UFT determina l'iter della procedura d'omologazione di tipo.

8.4 Esame e approvazione delle specifiche

Nella pianificazione della procedura (cfr. 8.3) deve essere fissata la scadenza per l'esame e l'approvazione delle specifiche.

L'UFT può approvare le specifiche con una decisione incidentale.

8.5 Attestato di sicurezza

Il richiedente è responsabile della compilazione dell'attestato di sicurezza.

Deve comprovare l'ottemperanza ai requisiti di sicurezza prescritti. Essi includono i requisiti fondamentali contenuti nell'Oferr (tra cui l'art. 5 cpv. 2 Oferr) e le prescrizioni complementari⁴ nonché le disposizioni d'esecuzione, tenuto conto delle regole riconosciute della tecnica⁵, quali per esempio le norme CEN e CENELEC.

Per oggetti d'omologazione della categoria degli impianti di sicurezza l'attestato di sicurezza deve essere compilato in linea di principio secondo la norma prEN 50129⁶.

8.6 Esame dell'attestato di sicurezza

8.6.1 Esame

L'attestato di sicurezza deve essere esaminato da un perito su incarico del richiedente. Il risultato dell'esame è la perizia sulla sicurezza.

L'UFT può, se contemplato nella pianificazione della procedura (cfr. 8.3), incaricarsi dell'esame dell'attestato di sicurezza o di attestati ad esso legati.

8.6.2 Consultazione di periti da parte del richiedente

I periti possono essere organismi o singoli esperti.

Consultazione di organismi

Gli organismi consultati dal richiedente devono essere accreditati in conformità all'ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione⁷. L'UFT verifica la pertinenza del campo d'applicazione indicato nell'accreditamento.

⁴ Art. 4 Oferr

⁵ Art. 2 Oferr

⁶ prEN 50129 Railway applications - Safety related electronic systems for signalling

Il richiedente impartisce ad ogni organismo un mandato scritto. I mandati sono presentati all'UFT; essi fungono da documentazione di base per l'esame della perizia sulla sicurezza svolto dall'UFT.

Consultazione di singoli esperti

I singoli esperti consultati dal richiedente devono rispondere per analogia ai criteri contenuti nel capitolo 6 della direttiva relativa agli esperti⁸ (competenza ed indipendenza dell'esperto). L'UFT decide se un esperto è accettato.

Il richiedente impartisce ad ogni esperto un mandato scritto. I mandati sono presentati all'UFT; essi fungono da documentazione di base per l'esame della perizia sulla sicurezza svolto dall'UFT.

8.7 Esame ad opera dell'UFT

L'UFT esamina almeno:

- le specifiche
- l'esito della perizia sulla sicurezza
- l'attestato di sicurezza, se così convenuto nella pianificazione della procedura
- la conformità ai requisiti di interoperabilità convenuti
- l'idoneità dei processi descritti dal richiedente ad evitare lacune nella sicurezza e l'effettiva attuazione di tali processi
- la necessità di una prova d'esercizio
- i risultati della prova d'esercizio

8.8 Prova d'esercizio

Qualora sia necessaria una prova d'esercizio (cfr. 8.7), l'UFT rilascia al richiedente un'autorizzazione con una decisione incidentale.

N.B.: se per la procedura d'omologazione di tipo è richiesta una prova d'esercizio, per quest'ultima è solitamente necessaria un'approvazione dei piani.

8.9 Omologazione di tipo

L'UFT emana la decisione concernente l'omologazione di tipo.

L'omologazione di tipo, se del caso, include oneri (per esempio concernenti la sorveglianza).

L'omologazione di tipo è in genere valida per un periodo di tempo determinato. Alla scadenza di detto periodo l'oggetto dell'omologazione non può più essere impiegato per nuove applicazioni. L'UFT determina il periodo di validità in considerazione della richiesta del richiedente. La validità può essere prorogata. Per la proroga il richiedente deve presentare domanda con sufficiente anticipo,

⁷ RS 946.512

⁸ Direttiva dell'UFT del 1° maggio relativa all'art. 6 dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (direttiva relativa agli esperti).

dimostrando in maniera plausibile che l'oggetto dell'omologazione funge sempre allo stesso scopo e risponde ai requisiti originari.

9 Modifiche successive

Le modifiche effettuate successivamente all'omologazione di tipo devono essere sottoposte all'approvazione dell'UFT.

10 Riconoscimento di omologazioni già rilasciate

Nel quadro di una procedura d'omologazione di tipo, l'UFT può riconoscere altre omologazioni (anche estere⁹). L'UFT verifica per ogni caso la compatibilità delle condizioni per l'applicazione indicate nell'omologazione preesistente rispetto a quelle previste per l'omologazione di tipo da rilasciare.

11 Comunicazioni

Le constatazioni e / o gli eventi rilevanti per la sicurezza in relazione con l'omologazione di tipo devono essere immediatamente comunicati all'UFT. L'obbligo di tali comunicazioni perdura per tutto il periodo di vita di un oggetto d'omologazione e della sua ripetuta applicazione (dallo sviluppo al definitivo smaltimento).

12 Revoca dell'omologazione di tipo

L'UFT può, nei casi seguenti, revocare le omologazioni di tipo da esso rilasciate:

- qualora non sia garantita la sicurezza tecnica e d'esercizio.
- qualora le condizioni attuali per l'applicazione non corrispondano più a quelle indicate nell'omologazione di tipo.

13 Confidenzialità

I collaboratori dell'UFT che esaminano la domanda sono tenuti, in relazione alla documentazione fornita dal richiedente per la procedura d'omologazione di tipo, al rispetto del segreto professionale, del segreto d'affari e del segreto d'ufficio in conformità alla legge sul personale federale¹⁰. L'UFT non rilascia a terzi documenti o informazioni sul contenuto di questi ultimi senza l'autorizzazione del richiedente.

14 Emolumenti

⁹ Obbligo del riconoscimento contenuto in accordi internazionali

¹⁰ RS 172.220.1

La riscossione degli emolumenti è disciplinata dalle disposizioni dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFT¹¹.

15 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° aprile 2002.


UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

Dott. Max Friedli, Direttore

¹¹ RS 742.102

ALLEGATO 1

Iter generale dell'omologazione di tipo ai sensi dell'art. 7 Oferr



ALLEGATO 2

Oggetti d'omologazione, categoria "elementi costruttivi"

Rientrano nella categoria degli elementi costruttivi oggetti per: alimentazione con corrente di trazione, binari / sovrastruttura e "costruzioni / opere d'arte.

Alimentazione con corrente di trazione

- Impianti della linea di contatto (compresi messa a terra e conduttori della corrente di ritorno)
- impianti di trasporto dell'energia di trazione
- apparecchi ad alta tensione (interruttori, sezionatori, convertitori, ecc.)
- trasformatori delle sottocentrali
- provatensione e aste di messa a terra
- fileria degli impianti della linea di contatto
- isolatori degli impianti della linea di contatto
- dispositivi per l'ammortizzazione e per la correzione del tiro degli impianti della linea di contatto
- strutture portanti della linea di contatto, della linea di trasmissione, ecc.
- piloni per antenne radio, railbeams, ecc. che devono essere conformi a particolari prescrizioni per la messa a terra nell'ambito ferroviario

(elenco non esaustivo)

Binari / sovrastruttura

- Rotaie
- mezzi d'attacco delle rotaie
- traverse
- scambi e loro componenti (sviatoi, cuori, traverse degli scambi, ecc.)

(elenco non esaustivo)

Costruzioni / opere d'arte

- Ponti provvisori
- sottopassi prefabbricati
- pensiline
- bordoni di marciapiede
- sale d'aspetto

(elenco non esaustivo)

Oggetti d'omologazione, categoria "impianti di sicurezza"

Rientrano nella categoria degli impianti di sicurezza tutti gli oggetti destinati all'espletamento delle seguenti funzioni (elenco non esaustivo):

- comando automatico dei treni
- disposizione del percorso
- dispositivi di sicurezza sul binario
- controllo percorso treni
- protezione delle persone nella zona circostante i binari
- segnali
- controllo treni
- ottimizzazione della marcia dei treni
- protezione automatica dei treni (dispositivi di linea e di bordo)
- rilevamento della posizione dei treni

Gli impianti di sicurezza possono essere formati dalle seguenti parti di sistema e componenti (elenco non esaustivo):

- conta-assi
- segnali esterni
- passaggi a livello
- bobine d'accoppiamento
- motori delle barriere, sbarre, segnali stradali a luci intermittenti di passaggio a livello
- elementi di comando e indicatori
- sistemi diagnostici
- identificazione dei veicoli (AFI)
- sistemi di segnalamento in cabina di guida
- dispositivi d'annuncio di binario libero (circuiti di binario, sistemi contaassi)
- sistemi di gestione
- strumenti di progettazione
- apparecchi di prova / simulatori
- apparecchi di registrazione
- circuiti a relè / relè di sicurezza
- contatti di rotaia

ALLEGATO 3
Pagina 2 di 2

- trasmissione d'informazioni rilevanti per la sicurezza
- software rilevanti per la sicurezza / calcolatori di sicurezza
- cabine
- sistemi ATP/ATC di linea e sui veicoli (ETCS, ZUB, Signum)
- sezione di blocco di tratta
- impianti d'allarme (permanenti o temporanei)
- comandi, motori elettrici e chiavistellamento degli scambi
- impianti di controllo dei treni (localizzatori di boccole surriscaldate e freni bloccati, di sfaccettature, bilance di misurazione del carico per ruota, localizzatori di superamento del profilo)

ALLEGATO 4

Testo dell'art. 7 Oferr (RS 742.141.1)

Art. 7¹ Omologazione di tipo

Per i veicoli, gli elementi di costruzione e gli impianti di sicurezza che trovano applicazione ripetuta nello stesso identico modo e in uguale funzione può essere rilasciata un'omologazione di tipo.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 ([RU 1999 1083](#)).